

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO



Ufficio Ambiente

ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 03/08/2017

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE: PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SALUTE PUBBLICA. NECESSITA' DI INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il territorio dell'area urbana rientra in una tipologia di ecosistema fortemente antropizzato e dunque soggetto alla presenza di varie specie animali, che possono essere considerate agenti infestanti;
- l'area urbana è la risultante di una notevole varietà di ambienti profondamente eterogenei, come aree residenziali, aree verdi di varie dimensioni, aree incolte e semi abbandonate, corsi d'acqua e reti fognarie, contesti nei quali la città garantisce nicchie ambientali facilmente colonizzabili dalle popolazioni di muridi (ratti e topi);
- le attività di controllo delle popolazioni di roditori infestanti costituiscono un aspetto di massima importanza, in considerazione delle notevoli e molteplici problematiche igienico sanitarie che la presenza di questa specie può comportare sul territorio cittadino;
- all'interno dell'area cittadina, ratti e topi raramente si trovano a dover competere con altre specie per l'approvvigionamento di cibo e trovano un ambiente privo di molti dei loro predatori naturali;
- i fattori che possono predisporre un'area urbana all'insediamento da parte di roditori infestanti sono vari e riferibili ad aspetti di diversa natura, quali in particolare tutte le condizioni che favoriscono una alta concentrazione di risorse alimentari, derivanti da rifiuti solidi e liquidi prodotti dalle attività umane;
- questi materiali alimentari di vario genere, abbandonati dai cittadini o non correttamente conferiti, possono costituire una fonte inesauribile di cibo in grado di sostenere stabilmente intere popolazioni di ratti e topi;
- tra le caratteristiche etologiche più rilevanti della specie in oggetto si evidenziano senza dubbio l'altissima prolificità, data la possibilità di riproduzione lungo tutto l'arco dell'anno, la grande capacità

d'adattamento e la notevole versatilità nella dieta, fattori che favoriscono la sopravvivenza degli individui indipendentemente dalle disponibilità in termini di tipologia e/o quantità di fonti alimentari;

- le condizioni climatiche degli ultimi anni, caratterizzate da inverni miti, hanno favorito la fecondità e lo sviluppo delle colonie di queste specie così come è emerso in particolare nel Centro storico e specificatamente in via Bianca della Valle, Vicolo Pecchio e Piazza Bionda;
- per ottenere risultati apprezzabili nella derattizzazione è necessario che, unitamente ad un determinato periodo di trattamento, sia esso effettuato con rodenticidi o con trappole meccaniche, sia sempre portata avanti un'azione continua sui principali fattori che favoriscono la popolazione di muridi e che le attività di controllo vengano effettuate secondo gli obiettivi propri della lotta integrata, nel rispetto dell'ambiente urbano, cercando di minimizzare quanto più possibile l'utilizzo dei prodotti chimici ed attenendosi alle più recenti disposizioni in materia di gestione e utilizzo in sicurezza delle sostanze stesse;

DATO ATTO che sono pervenute segnalazioni da parte di alcuni abitanti circa la presenza di ratti e scarafaggi nel centro storico ed in particolare nell'area individuata nella planimetria allegata alla presente (Allegato A).

RITENUTO di emettere ordinanza sindacale nei confronti dei Sigg.ri:

RACIOPPO Daniela Maria, proprietaria dell'immobile sito in Via Bianca della Valle n. 4-6-8-10 (fg.20 mappale 419) - residente in Corso Casale n. 301 – Torino;

PECCHIO Liliana, proprietaria dell'immobile sito in Via Bianca della Valle n. 12-16 (fg.20 mappale 326 sub. 105) - residente Via Alfieri n. 2 – Guidonia Montecelio (Roma);

CHECCHINATO Tatiana e SEIDITA Luca, proprietari dell'immobile sito in Via Bianca della Valle n. 12-16 (fg.20 mappale 326 sub. 106), ivi residenti;

DI BIASE Domenica e MONTANARI Davide, proprietari dell'immobile sito in Via Bianca della Valle n. 18-24 (fg.20 mappale 327 sub. 2_6), ivi residenti;

RE Rosanna, proprietaria dell'immobile sito in Via Bianca della Valle n. 18-24 (fg.20 mappale 327 sub. 3) residente in Via Monte Rosa n. 4 – Torre d'Isola (PV);

BRUSA Maria Gemma e PELAZZA Mario, proprietari dell'immobile sito in Via Bianca della Valle n. 18-24 (fg.20 mappale 327 sub. 4_5), ivi residenti;

GALLO Armanda e VITALLI Roberto, proprietari dell'immobile sito in Via Bianca della Valle n. 26 (fg.20 mappale 328 sub. 3_4), ivi residenti;

BRIGATTI Serena e Gallo Armanda, proprietari dell'immobile sito in Via Bianca della Valle n. 26 (fg.20 mappale 328 sub. 5-108), ivi residenti;

RAZZANO Roberta, proprietaria dell'immobile sito in Via Bianca della Valle n. 26 (fg.20 mappale 328 sub. 109) – residente in Via Gorizia n. 51 – Rivalta di Torino;

MANENTE Sandra e PECCHIO Renzo, proprietari dell'immobile sito in Via Bianca della Valle n. 28 (fg.20 mappale 330), ivi residenti;

AUDISIO Angelo, proprietario dell'immobile sito in Via Bianca della Valle n. 30-32-34-36 (fg.20 mappale 332) – residente in Via Bianca della Valle n. 30 – Rivalta di Torino;

ROSSETTI Elvo, proprietario dell'immobile sito in Via Bianca della Valle n. 3 (fg.19 mappale 49 sub. 3_7) – residente in Vicolo San Martino n. 3 – Rivalta di Torino;

ERCOLE Rinalda, GALLAVOTTI Barbara e GALLAVOTTI Mara, proprietarie dell'immobile sito in Via Bianca della Valle n. 5 (fg.19 mappale 49 sub. 5) – residenti in Via D. Alighieri n. 34 – Rivalta di Torino;

BRUSA Maria Alessandra, proprietaria dell'immobile sito in Via Bianca della Valle n. 7 (fg.19 mappale 123), ivi residente;

AGOSTINI Andrea, AGOSTINI Raffaella e PIERINI Alfa, proprietari dell'immobile sito in Via Bianca della Valle n. 9 (fg.19 mappale 61), ivi residenti;

BORGONOVO Lelia e CALZOLARI Mario, proprietari dell'immobile sito in Via Bianca della Valle (fg.19 mappale 9) – residenti in Via Bardonecchia n. 2 – Rivalta di Torino;

BLANCHI Ada, BIANCO Andrea, BIANCO Fabio, BIANCO Gianluca e BIANCO Claudio, proprietari dell'immobile sito in Via Bianca della Valle (fg.19 mappale 291) – residenti in C.so Racconigi n. 239 – Torino;

PIOVANO Laura e PIOVANO Marilena, proprietarie dell'immobile sito in Piazza Bionda n. 11 (fg.19 mappale 288) – residenti rispettivamente in Via Monti n. 15/2 – Orbassano (TO) e in Via Gorizia n. 60 – Rivalta di Torino;

COMBA Maria proprietaria del CONDOMINIO sito in Piazza Bionda n. 8 (fg.19 mappali 187-188) – residente in Via Garibaldi n. 46 – Torino;

ARCHETTO Donatella e BALLERINI Luca, proprietari dell'immobile sito in Vicolo Pecchio n. 2 (fg.19 mappale 271), ivi residenti;

BRUSA Maria Alessandra, proprietaria dell'immobile sito in Vicolo Pecchio n. 3 (fg.19 mappale 50) – residente in Via Bianca della Valle n. 7 – Rivalta di Torino;

PERINO Giuseppina, proprietaria dell'immobile sito in Vicolo Pecchio n. 3/1-3/2 (fg.19 mappale 51), ivi residente;

BLANCHI Ada, BIANCO Andrea, BIANCO Fabio, BIANCO Gianluca e BIANCO Claudio, proprietari dell'immobile sito in Vicolo Pecchio n. 3 (fg.19 mappale 54) - residenti in C.so Racconigi n. 203 – Torino;

CIPRIANI Silvia e ALBANESE Narciso, proprietari dell'immobile sito in Vicolo Pecchio n. 3/5 (fg.19 mappale 58-59), ivi residenti;

PECCHIO Angela proprietaria dell'immobile sito in Vicolo Pecchio n. 3 (fg.19 mappale 287) – residente in Viale Vif n. 12 – Rivalta di Torino;

PECCHIO Liliana proprietaria dell'immobile sito in Vicolo Pecchio n. 3 (fg.19 mappale 287) - residente Via Alfieri n. 2 – Guidonia Montecelio (Roma);

SMAT Torino – Dirigente Servizio Idrico Integrato – Area Sud-ovest Geom. Luciano CAPPUCCIO - Corso XI Febbraio n. 14 – Torino.

VISTI:

- l'art. 32 della Legge n. 833/78;
- il Regolamento di Polizia Urbana;
- l'Ordinanza Ministero della Salute, 10/02/2012, G.U. n.58 09/03/2012 "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati ";
- la normativa europea Direttiva n.128 del 2009 sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi ;
- l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- il vigente Regolamento Comunale di Igiene;
- il Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani;
- la Circolare del Ministero della Salute del 29 Marzo 2012 sulle misure di mitigazione del rischio per la salute umana in merito all'utilizzo di prodotti biocidi rodenticidi;

CONSIDERATO che il Sindaco Nicola de Ruggiero, con provvedimento n. 6 del 28 giugno 2017 ha nominato contestualmente Vicesindaco e Assessore del Comune di Rivalta di Torino il Sig. Sergio Muro.

ORDINA

1. a tutti i proprietari indicati in premessa ed a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano disponibilità di immobili (edifici, costruzioni, spazi e/o aree, locali) nessuno riservato e/o escluso, di appartenenza a privati e/o Enti nonché a tutti gli amministratori immobiliari, per gli spazi in condominio e di uso comune, ai responsabili di cantieri edili, ai gestori di attività quali negozi alimentari, pubblici esercizi, panifici, siti sul territorio comunale presso l'area del centro storico individuata nella planimetria allegata alla presente (Allegato A), riguardante gli immobili prospettanti Via Bianca della Valle e Vicolo Pecchio, al fine di contenere la diffusione della popolazione murina nel territorio,

di:

1.1 provvedere a loro cura, spese e responsabilità, all'integrale e completa derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione degli immobili anzidetti, entro 10 giorni dalla data della presente ordinanza, avvalendosi per l'esecuzione, esclusivamente di ditte specializzate in materia di derattizzazione e disinfestazione, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

1.2 effettuare almeno 2 trattamenti, ad intervalli non inferiori ai 30 (trenta) giorni e non superiori a 40 (quaranta) giorni dalla data della presente ordinanza;

1.3 attuare il primo trattamento entro 10 (dieci) giorni dalla data della presente ordinanza;

1.4 provvedere a far pervenire a questo ente, entro e non oltre 20 (venti) giorni dal termine del ciclo di derattizzazione e disinfestazione, apposita certificazione, rilasciata dalla ditta esecutrice dei lavori, comprovante l'avvenuta derattizzazione e disinfestazione, specificandone le aree interessate all'intervento;

2. alla SMAT Torino, con sede in Torino – Corso XI Febbraio n. 14 di provvedere con la medesima periodicità temporale sopra specificata, alla effettuazione di trattamenti derattizzanti presso la rete fognaria di propria competenza ricadente nell'area individuata nella planimetria allegata (Allegato A);

3. a tutti i proprietari ed a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano disponibilità di immobili (edifici, costruzioni, spazi e/o aree, locali) nessuno riservato e/o escluso, di appartenenza a privati e/o Enti, nonché a tutti gli amministratori immobiliari, per gli spazi in condominio e di uso comune, ai responsabili di cantieri edili, ai gestori di attività quali negozi alimentari, pubblici esercizi, panifici, siti sul territorio comunale di:

- Mantenere pulite le aree esterne delle proprietà private (spazi destinati a giardini e a verde);
- Eseguire lo sfalcio periodico dell'erba (almeno due volte all'anno) delle aree esterne alla proprietà o delle aree in conduzione;
- Non abbandonare i rifiuti, con particolare riguardo a quelli di tipo organico, che devono essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, attenendosi, inoltre, rigorosamente ai tempi previsti dalla modalità di raccolta porta a porta laddove sia attiva;
- Provvedere ad idonea e periodica pulizia sia dei contenitori di raccolta del rifiuto organico che delle aree dove questi sono conservati;
- Assicurare, in presenza di ratti e topi, un'idonea attività di derattizzazione avvalendosi di imprese di disinfestazione regolarmente registrate alla Camera di Commercio con relativo Responsabile Tecnico, che opereranno secondo le vigenti disposizioni, nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio riportate nelle etichette ministeriali dei prodotti Biocidi utilizzati;
- prevenire la diffusione dei roditori infestanti, evitando di accumulare in cantine, magazzini e spazi a cielo aperto rifiuti e oggetti che possano favorire l'insediamento dei roditori infestanti, eliminando anche aperture in scantinati e sottotetti;

altresi:

Effettuare adeguati interventi strutturali di impedimento all'accesso di ratti e topi, in tutti i locali adibiti alle sopracitate attività.

A tal fine si dovrà:

- A. Chiudere tutti i fori, le fessure, ed i passaggi eventualmente presenti nelle pareti, pavimenti, soffitti, sia interni che esterni dell'industria alimentare sigillandoli con materiali adeguati: cemento, calcestruzzo, mattoni, schiume espanse, alluminio anodizzato, lastre metalliche e vetro;
- B. Dotare ogni apertura con l'esterno (prese d'aria, tombini, bocche di lupo, ecc) di rete metallica a maglie non superiori ai 4 mm onde impedire il rifugio dei roditori infestanti;
- C. Dotare di chiusura ermetica finestre e porte comunicanti con l'esterno e quest'ultime, se necessario, potranno essere provviste anche di un battiscopa di spazzole di plastica dura, atto ad eliminare ogni fessura;
- D. Sigillare, ove possibile eliminare, intercapedini e contro- soffitti in quanto potenziali camminamenti per ratti e topi,
- E. Rendere inaccessibili le unità esterne dei condizionatori, che possono costituire punti dove possono dissetarsi i ratti e topi con l'acqua di condensa, i locali caldaia, ove possono esserci condizioni di temperatura idonee all'insediamento, i quadri elettrici e i locali di servizio, che possano costituire punti di richiamo e di rifugio.

F. Attuare un programma di monitoraggio (controllo periodico e sistematico), almeno una volta alla settimana, al fine di individuare tempestivamente l'eventuale presenza delle suddette specie.

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate nella misura non inferiore ad Euro 50,00 e non superiore ad Euro 500,00, sarà imputata in solido a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo, a meno che non dimostri che la violazione non sia a lui ascrivibile.

Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981, si applicherà quanto ivi previsto in materia di pagamento in misura ridotta.

Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari, previa redazione di Rapporto Amministrativo indirizzato al Municipio di competenza territoriale, avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia. La Polizia Municipale, avvalendosi del supporto dei competenti Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L., e degli uffici tecnici comunali, è incaricata delle attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento; il suddetto soggetto è altresì incaricato di comminare le previste sanzioni ai trasgressori.

DISPONE

che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo e sia reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on line e attraverso il sito internet; sarà inoltre disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune e del Settore Tutela Ambientale.

- a) sia inviata copia al corpo di Polizia Municipale, per curarne l'osservanza;
- b) sia inviata copia all'ASL TO3 Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica sede di Pinerolo;
- c) sia trasmessa al Dirigente del Settore Tecnico;
- d) sia resa nota alla cittadinanza di cui al punto 1 mediante notifica agli interessati;
- e) sia notificata alla SMAT;

AVVERTE

- che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art 650 del Codice Penale;
- che il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- che ai sensi dell'art. 3 – comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione secondo le modalità di cui al D. Lgs. n. 104/2010, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e s.m.i, nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla notificazione.

In ottemperanza agli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/90 si precisa che il responsabile del procedimento è l'arch. Giovanni Ruffinatto, presso l'Ufficio Tecnico (tel. 011-9045552-76), Via Balma, 5 –Rivalta di Torino.



Per il Sindaco
Il Vicesindaco
Sergio MURO